



COMUNE di SOVERATO

Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO PER LA
CELEBRAZIONE
DEI
MATRIMONI CIVILI

Articolo 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità delle attività inerenti la celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili nel territorio del Comune di Soverato, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli articoli da 106 a 116 del codice civile e dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili sono attività istituzionali garantite ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile, dal Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000) e dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.

Articolo 2

Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni viene effettuata dal Sindaco, nelle Funzioni di Ufficiale dello Stato Civile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 03/11/2000, 396 (Regolamento per la revisione la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile).
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Stato Civile a: dipendenti a tempo indeterminato, Assessori Comunali, Consiglieri Comunali, cittadini italiani che hanno i requisiti per la Elezione a Consigliere comunale.

Articolo 3

Luogo, orari di celebrazione e tariffe

1. La celebrazione del matrimonio si svolge nella sede comunale negli orari di servizio: previo nulla osta degli Uffici comunali e fatto salvo quanto disciplinato dal successivo comma.
2. Previa apposita istanza degli interessati e versamento della tariffa vigente, la celebrazione potrà avvenire presso ulteriori sedi di competenza comunale, od anche presso sedi di pertinenza di altri soggetti pubblici o privati. Tali sedi possiedono i necessari requisiti di idoneità, agibilità e sicurezza nonché particolare pregio storico, artistico, architettonico, ambientale o turistico, sono individuate in separato elenco con atto di Giunta, in attuazione dell'ad. 3 del D.P.R. 396/2000 e vengono aggiornate in funzione delle manifestazioni d'interesse fatte pervenire all'Ufficio di Segreteria del Sindaco entro il termine del 31/12 di ogni anno.
3. Costituisce onere dei nubendi acquisire e documentare di aver acquisito, in via preventiva, ogni documento, autorizzazione, e/o parere prodromico necessari alla celebrazione del matrimonio presso sedi di pertinenza di enti pubblici ovvero di proprietà privata.
4. Tutte le sedi individuate, anche se di proprietà di privati, assumeranno la denominazione momentanea di "casa comunale",
5. La celebrazione dei matrimoni non è soggetta al pagamento di alcuna tariffa se svolta nella sede comunale e negli orari di servizio di cui all'art. 3, comma 1. La celebrazione dei matrimoni presso altra sede e fuori dell'orario di servizio è subordinata ad apposita istanza ed al pagamento della tariffa approvata con delibera di Giunta comunale che ha la facoltà di revisionarle annualmente.
6. Il pagamento va effettuato presso la tesoreria comunale e la richiesta presentata tramite modulo disponibile presso l'Ufficio di Stato Civile. Modulo, ricevuta di pagamento ed autorizzazioni/pareri/nulla osta acquisiti, devono essere consegnati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per il matrimonio all'Ufficio di Segreteria del Sindaco. Nessun rimborso sarà dovuto se i servizi richiesti non venissero prestati per causa imputabile ai richiedenti, diversamente la somma versata potrà essere rimborsata, totalmente, se la mancata celebrazione sia imputabile esclusivamente al Comune o, parzialmente, per i servizi non prestati.
7. A rito celebrato, modulo e ricevuta di pagamento saranno trasmessi alla ragioneria per gli adempimenti di competenza.
8. Ai soggetti richiedenti la cerimonia sarà attribuita ed addebitata l'esclusiva responsabilità per eventuali danni alle strutture usate/concesse e/o a terzi per la cerimonia ed in occasione della stessa, salvo identificazione del diretto o della diretta responsabile.

Articolo 4

Matrimonio con interprete

1. Nel caso in cui i nubendi, i testimoni o uno solo di essi siano cittadini stranieri devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di conoscere la lingua italiana. Nel caso in cui l'Ufficiale dello Stato Civile, a suo insindacabile giudizio, lo ritenesse necessario, i nubendi dovranno avvalersi di un interprete (artt. 13 e 66 del D.P.R. n.396/2000) provvedendo al suo reperimento nonché a sopportarne il costo della prestazione.
2. L'interprete dovrà presentarsi all'Ufficio di stato civile almeno 10 (dieci) giorni prima della celebrazione del matrimonio, esibendo idoneo documento di riconoscimento, e sottoscrivendo verbale di nomina comprensivo di giuramento.

Articolo 5

Matrimonio su delega

1. Qualora il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno presentare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, allegando la delega del Comune di residenza, concordando data e ora con l'ufficio di stato civile almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la celebrazione del matrimonio. Entrambi gli sposi dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento.
2. Per il rito celebrato su delega di altro Comune, i nubendi dovranno altresì produrre almeno 10 (dieci) giorni prima della data di celebrazione, la seguente documentazione:
 - delega del comune richiedente;
 - fotocopia documento identità dei nubendi;
 - fotocopia documenti identità dei testimoni;
 - indicazione del regime patrimoniale scelto.

Articolo 6

Unioni civili

1. Il presente regolamento si applica alle Unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016,
2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono una unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato civile ed alla presenza di due testimoni ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 76/2016.;
3. Relativamente al soggetto celebrante, per le Unioni civili si applica quanto previsto dall'art. 2

Articolo 7

Formalità preliminari

1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre ai nubendi, due testimoni maggiorenni (uno per parte) anche parenti, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
2. Almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la celebrazione, i nubendi dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile, la fotocopia di documento identità dei testimoni.

Articolo 8

Prescrizioni per l'utilizzo

1. È fatto divieto assoluto di lanciare riso, coriandoli, confetti e altro materiale in tutte le sale di proprietà del Comune di Soverato utilizzate per la celebrazione del matrimonio.
2. È, altresì, fatto divieto di allestire buffet e/o brindisi nelle sale o aree di proprietà comunale.

3. La violazione dei suddetti divieti comporta il versamento, a titolo di penale, di € 300,00 oltre le spese per la pulizia della sala nonché il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente arrecati.

Articolo 9 **Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia, e segnatamente:

- Codice civile;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- D.L.gs 18 agosto 2000, n.267;
- La legge 20 maggio 2016, n. 76
- Lo Statuto del Comune di Soverato
-

Articolo 10 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione da parte del Consiglio comunale che lo approva.
2. Da tale data saranno abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.